

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1
SETTORE SEGRETERIA – PERSONALE - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 20.07.2020

**OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 31/12/2020 DELLA
DIPENDENTE SIG.RA ONESTI VILMA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTI** del mese di **LUGLIO** alle ore 15,00;

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che in data 16/GIUGNO/2020 prot. 1770 la Sig.ra ONESTI Vilma, nata a Robecco D'Oglio il 06/10/1958, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, inquadrato in Cat. C posizione economica "C6" profilo "Istruttore Amministrativo – Addetto Segreteria – Contratti - Collaborazione con Ufficio Tecnico – Suap – Anagrafe - Servizi Sociali – Servizio Economato - Tributi", a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente medesima in data 16/06/2020 – Servizio Economato e Servizi Sociali" ha comunicato di aver presentato domanda di collocamento a riposo per pensione di anzianità anticipata con decorrenza, ultimo giorno di servizio 30/12/2020;

VISTO l'art. 24, comma 3, del D.L. 6.12.2011 convertito con modificazioni della L. 22.12.2011 n. 214 come ulteriormente modificato dalla L. 24.12.2014 n. 14 di conversione del D.L. 29.12.2011 n. 216 che prevede quanto segue:

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.;

VISTO l'art.15 del D.L. n. 4/2019;

VISTA la circolare INPS n. 11 del 29.1.2019 che al punto 2 così dispone:

Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

omissis

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

DATO ATTO che, da un'analisi degli atti presenti nel fascicolo personale del succitato dipendente, si evince che lo stesso, assunto a tempo indeterminato presso questo Comune in data 01/05/1978 possiederà alla data del 30/12/2020 un'età pari a 62 anni ed un'anzianità contributiva complessiva pari a **anni 44 e mesi 2** così composta:

- Servizio alle dipendenze del Comune di Robecco d'Oglio anni 1 mesi 6;
- Servizio dipendenze del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone anni 42 mesi 8;

RILEVATO che, ai sensi di quanto sopra, la Sig.ra ONESTI Vilma ha acquisito il diritto alla pensione anticipata accedendo al pensionamento con decorrenza dal **31 dicembre 2020**;

VISTO l'art. 6 del CCNL integrativo del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995 prevede, tra i vari casi, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni del dipendente mediante comunicazione scritta, nel rispetto dei termini di preavviso e che l'art. 7 del succitato CCNL prevede che, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:

- due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
 - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
- ed in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà;

DATO ATTO che il succitato preavviso risulta essere rispettato in quanto la richiesta di collocamento a riposo a far data dal 31/12/2020, ultimo giorno di servizio 30/12/2020, della Sig.ra ONESTI Vilma;

RITENUTO che, sulla base di quanto suindicato, è necessario procedere al collocamento a riposo della dipendente Sig.ra Onesti Vilma considerando che, al fine di non porre soluzione di continuità tra l'erogazione della retribuzione e l'erogazione della pensione, la stessa cesserà dal servizio il 31/12/2020, ultimo giorno di servizio effettivo 30.12.2020, avendo maturato il requisito necessario;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 47 dello statuto comunale di questo Ente che assegna al Segretario Comunale le competenze ad adottare tutti i provvedimenti in materia di gestione del personale;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del Servizio Servizi Sociali con decorrenza 01/10/2017;

VISTA la deliberazione n. 23/G.C./07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il collocamento a riposo (pensione di anzianità anticipata) della dipendente Sig.ra Onesti Vilma inquadrata in categoria C posizione economica C6, profilo professionale "Istruttore Amministrativo – Addetto Segreteria – Contratti - Collaborazione con Ufficio Tecnico – Suap – Anagrafe - Servizio Economato e Servizi Sociali- Tributi", a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente medesima in data 16/06/2020 prot. 1770, a far tempo dal 31 dicembre 2020, considerando quale ultimo giorno di servizio il giorno 30.12.2020;
2. dare atto che la dipendente alla data di cessazione avrà maturato il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza pari ad **anni 44 e mesi 2**;
3. di demandare al Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA-PERSONALE -SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile Servizio Segreteria-Personale-Servizi Sociali attesta la regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 20.07.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA-
PERSONALE SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Addì 20.07.2020

.....

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 20.07.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
